

## La Trasformazione da cooperativa Articoli 2545 decies e undecies

- Condizioni** La trasformazione in società lucrative resta **esclusa** per le **cooperative a mutualità prevalente**, mentre per le cooperative a mutualità non prevalente o diversa è ammessa la trasformazione in società lucrative di persone o di capitali ed in consorzi.
- La trasformazione delle società cooperative comporta:
- la **conversione** in **partecipazioni ordinarie**, conservando i relativi privilegi, degli **strumenti finanziari** con diritto al voto;
  - l'emersione di un **debito** della cooperativa, pari al valore effettivo dell'attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili, nei confronti dei fondi mutualistici;
  - il diritto di **recesso** riconosciuto al socio dissenziente;
- Effetti**
- l'**assegnazione proporzionale**, in relazione alla partecipazione in cooperativa, di quote o azioni ai **soci cooperatori** che non recedono;
  - la conversione in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi, degli **strumenti finanziari partecipativi**;
  - la possibile **opposizione** alla trasformazione da parte dei **creditori sociali**;
  - il mantenimento dei diritti e degli obblighi derivanti dai rapporti sostanziali e processuali anteriori alla trasformazione.
- Modalità** Le modalità sono indicate nell'art. 2545-*decies* del C.c. e la trasformazione, comportando la modifica dell'atto costitutivo, deve essere deliberata dall'assemblea in **seduta "straordinaria"** con **maggioranza semplice**, con i *quorum* indicati dal medesimo articolo.